



CITTÀ DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE

Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, in Iglesias e nella Casa Comunale, tra i signori:

- _____, Dirigente del Comune di Iglesias (Codice Fiscale 00376610929), in nome e per conto del quale agisce;
- _____, nato a _____, il __/__/__, C.F. _____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di _____ al n° ____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Articolo 1. Premessa.

1. La presente convenzione regola il rapporto professionale tra l'Amministrazione Comunale di Iglesias, nel prosieguo semplicemente indicata col termine "Amministrazione", ed il Professionista ovvero, nel caso di incarichi a più Professionisti, il gruppo di Professionisti incaricati che, nel prosieguo, verranno semplicemente indicati col termine "Professionista".

Articolo 2. Oggetto dell'incarico.

1. L'Amministrazione Comunale di Iglesias, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° ____ del __/__/__ e con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n°189 del 19 giugno 2003, con la quale sono stati approvati i "Criteri per l'affidamento di incarichi professionali esterni all'amministrazione" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n°109, riguardano "le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori", affida al Professionista l'incarico:

- della redazione del progetto preliminare,
- della redazione del progetto definitivo,
- della redazione del progetto esecutivo,
- del coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione,
- della direzione dei lavori,
- del coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione dell'opera,
- del collaudo tecnico – amministrativo dei lavori,

comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente ai lavori di _____.

2. L'importo totale dei finanziamenti previsti per i lavori in argomento ammonta ad € _____.

Articolo 3. Obblighi legali.

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; egli è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare le procedure che competono a questi ultimi.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n° 109, il Professionista allega alla presente convenzione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza.

Articolo 4. Limitazioni all'esercizio della libera professione.

1. Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara di non intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico affidatogli.

Articolo 5. Incarichi a più Professionisti.

1. Per gli incarichi affidati a più Professionisti, non riuniti in collegio, viene corrisposto un unico compenso che verrà suddiviso fra gli stessi, secondo le indicazioni del capogruppo, tenendo conto che gli incarichi si intendono assunti in solido.

2. Ai fini di un'ottimale espletamento dei servizi professionali oggetto dell'incarico e nell'interesse esclusivo del Comune di Iglesias, il Professionista incaricato, qualora lo ritenga opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di esperti e/o altri Professionisti esterni di propria fiducia senza che ciò comporti variazioni sui compensi a carico dell'Amministrazione rispetto a quanto pattuito con la presente convenzione.

3. Il Professionista può avvalersi del subappalto, esclusivamente per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Professionista.

4. Il Professionista deve collaborare e coordinare le proprie prestazioni professionali con gli altri professionisti eventualmente nominati separatamente dall'Amministrazione per lo svolgimento di altre prestazioni professionali relative all'incarico in argomento.

Articolo 6. Svolgimento dell'incarico.

1. Il Professionista è obbligato a svolgere l'incarico affidatogli in conformità all'allegato Capitolato d'oneri per l'affidamento di incarichi professionali esterni all'Amministrazione.

2. Il Professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Articolo 7. Onorari e rimborso spese.

1. Gli onorari e il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi alle competenze spettanti al Professionista per l'espletamento del presente incarico sono dedotte e liquidate con le modalità previste nella presente convenzione, secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'incarico e vengono, in ogni caso, ragguagliati alle prestazioni effettivamente rese.

2. Per i corrispettivi relativi agli incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 €, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e dalle normative vigenti in materia e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, si applica la tariffa minima.

3. Eventuali parzializzazioni dell'opera in classi e categorie distinte previste dalla tariffa professionale dovranno riferirsi ad importi chiaramente identificabili nei computi metrici di progetto o nella contabilità dei lavori.

4. Non verranno rimborsate spese e compensi accessori che non siano stati preventivamente autorizzati.

Articolo 8. Revoca dell'incarico.

1. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale prevista abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

2. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta, previa formale contestazione e comunicazione con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

4. In caso di accettazione del provvedimento di revoca, il Professionista avrà diritto agli onorari e al rimborso spese in proporzione all'avanzamento dell'incarico formalmente approvato dall'Amministrazione, senza altro indennizzo.

5. In caso di opposizione al provvedimento di revoca si procede con le modalità di cui all'Articolo 9.

6. Se a seguito della decisione inappellabile formulata dal collegio arbitrale il provvedimento di revoca venisse confermato, agli onorari e al rimborso spese dovuti al Professionista in proporzione all'avanzamento dell'incarico verrà applicata una penale del 30% a titolo di risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione.

7. Qualora il Professionista rinunci all'incarico per motivi personali e non per cause di forza maggiore, agli onorari e al rimborso spese dovuti al Professionista in proporzione all'avanzamento dell'incarico formalmente approvato dall'Amministrazione verrà applicata una penale del 15% a titolo di risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione.

8. Qualora l'Amministrazione revochi l'incarico per fatti non imputabili al Professionista, agli onorari e al rimborso spese dovuti in proporzione all'avanzamento dell'incarico verrà applicata un'indennità del 15% a titolo di risarcimento del danno arrecato al Professionista.

Articolo 9. Definizione delle controversie.

1. Le controversie che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Amministrazione, uno dal Professionista ed il terzo dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto, ed il lodo arbitrale non sarà soggetto ad Appello né a Cassazione, ai quali le parti dichiarano espressamente di rinunciare.

3. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Cagliari.

Articolo 10. Controversie per la liquidazione delle parcelle.

1. Le controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei rimborsi spese sopra considerati sono deferite al giudizio del Consiglio dell'Ordine professionale di iscrizione del Professionista.

2. In pendenza del giudizio del Consiglio dell'Ordine, il Professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nelle presente convenzione di incarico.

Articolo 11. Spese fiscali.

1. Le spese per l'imposta di bollo sulla convenzione, per la vidimazione delle parcelle, nonché le altre imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, sono a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa.

2. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione in caso d'uso della medesima.

Articolo 12. Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione d'incarico, si fa riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna 13 ottobre 1966, n° 54, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 15 dicembre 1955, n° 22608, e comunque alle disposizioni del Codice Civile e ai regolamenti professionali vigenti.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'INCARICO DI PROGETTAZIONE.

Articolo 13. Norme da osservare per la progettazione.

1. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui agli articoli 16, commi 3, 4 e 5, e dell'articolo 27 della Legge 11 febbraio 1994, n° 109, nonché degli articoli 4, 5 e 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n°494, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché alle disposizioni e alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli articoli 7 e 16, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n°109.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n°109, e dell'articolo 105 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554, il Professionista si obbliga a stipulare idonea fideiussione o polizza assicurativa per danni derivanti da errori professionali nello svolgimento dell'incarico che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. Detta polizza avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. La polizza di responsabilità civile professionale deve garantire un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore a 5.000.000,00 DSP, IVA esclusa, ovvero un massimale pari al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00, per lavori di importo superiore a 5.000.000,00 DSP, IVA esclusa.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

5. L'Amministrazione può richiedere al Professionista di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Articolo 14. Termini per la presentazione dei progetti.

1. Il Professionista, nel termine di _____ giorni dalla stipula della presente convenzione, dovrà presentare al benestare del Responsabile del Procedimento il progetto preliminare.

2. Se per l'elevatezza della spesa, o per altro insindacabile motivo, l'Amministrazione non ritenga opportuno dare ulteriore seguito alla progettazione, può dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista. In tal caso, e sempre che il progetto preliminare sia stato giudicato dall'Amministrazione attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, compete al Professionista un compenso pari a quello previsto dalla tariffa professionale per la redazione del progetto di massima e del preventivo sommario.

3. Il Professionista, nel termine di _____ giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto preliminare, dovrà presentare al benestare del Responsabile del Procedimento il progetto definitivo.

4. Quando per l'ultimazione del progetto definitivo occorra effettuare indagini geologiche, idrogeologiche o di altro genere, il Professionista redige apposito preventivo di spesa che deve essere approvato dall'Amministrazione la quale si riserva ampia facoltà di provvedere nel modo più opportuno. In ogni caso il Professionista dovrà prestare la collaborazione necessaria per l'effettuazione delle indagini.

5. Qualora il progetto definitivo non venga accolto per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica e/o economica, al Professionista non è dovuto alcun compenso, né sarà obbligo dell'Amministrazione reincaricare il Professionista di un nuovo progetto in sostituzione di quello respinto.

6. Il Professionista, nel termine di _____ giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo, dovrà presentare, completamente ultimato, il progetto esecutivo.

Articolo 15. Altre condizioni disciplinanti l'incarico.

1. L'Amministrazione si impegna a fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il Professionista si impegna:

- a) a produrre un numero minimo di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento che, in relazione alle caratteristiche del progetto e alle necessità amministrative, stabilisce il formato ed il numero di copie dei progetti che il Professionista dovrà consegnare nei termini prestabiliti;
- b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
- c) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, documenti ed elaborati su supporto informatico in formato standardizzato numerico compatibile con gli applicativi che verranno concordati con il Responsabile del Procedimento.

Articolo 16. Ritardi nell'assolvimento dell'incarico.

1. Qualora la presentazione degli elaborati venga ritardata oltre i termini prestabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, viene applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, che è trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Tale penale viene determinata nella misura dell'1 per mille dell'onorario medesimo.

2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

3. Nei casi in cui il ritardo superi i trenta giorni, l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese.

Articolo 17. Incarico di compilazione di parti speciali del progetto a diverso Professionista.

1. L'Amministrazione può affidare lo studio e la compilazione del progetto di parti speciali di un'opera ad un Professionista diverso da quello incaricato dello studio del progetto generale dell'opera.

2. In tal caso l'incaricato della progettazione generale è tenuto a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali e ad includere nella stima generale la relativa valutazione di spesa.

Articolo 18. Introduzione di modifiche nel progetto.

1. Fino al momento della definitiva approvazione del progetto secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi, il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche finalizzate all'adeguamento a norme o regolamenti dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Iglesias, ovvero che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e da questa richieste per iscritto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Articolo 19. Onorario spettante per la progettazione.

1. L'onorario e il rimborso delle spese spettante al Professionista per la progettazione è calcolato sull'importo complessivo delle opere progettate.

Articolo 20. Rimborso delle spese.

1. Tutte le spese necessarie per la compilazione del progetto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate per l'esecuzione dei rilievi topografici e la picchettazione dei tracciati, restano a completo carico del Professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali e topografiche, quando queste vengano disposte dall'Amministrazione nei limiti delle somme preventivamente approvate.

2. Si fa solo eccezione per le spese ed i compensi accessori per le quali sarà corrisposto il rimborso se preventivamente autorizzato.

Articolo 21. Tempi della liquidazione degli onorari e dei rimborsi spese.

1. Gli onorari e i rimborsi spese spettanti al Professionista per l'espletamento degli incarichi vengono liquidati, ragguagliandoli alle prestazioni effettivamente rese, dopo che i progetti, nelle loro articolazioni, sono stati approvati con le modalità di cui all'Articolo 14 e comunque non oltre tre mesi dalla loro approvazione.

Articolo 22. Proprietà del progetto.

1. Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

2. Le eventuali modifiche apportate dall'Amministrazione al progetto lasciano intatta la responsabilità del Professionista per le parti non variate.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI.**Articolo 23. Norme da osservare per la direzione dei lavori.**

1. La direzione dei lavori deve essere svolta in base al Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n°494, e delle altre disposizioni vigenti in materia, con le speciali responsabilità e gli obblighi stabiliti nei riguardi del direttore dei lavori, e secondo le disposizioni e gli indirizzi che vengono impartiti dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 24. Onorario spettante per la direzione dei lavori.

1. L'onorario e il rimborso delle spese spettante al Professionista per la direzione dei lavori è calcolato sull'importo lordo dei lavori risultante dal certificato di collaudo. Ove vi siano lavori scorporati dall'appalto principale, l'onorario è calcolato sommando l'importo dei lavori scorporati a quello del contratto principale.

2. Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Articolo 25. Rimborso delle spese.

1. Tutte le spese di direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico del Professionista.

2. Si fa solo eccezione per le spese ed i compensi accessori per le quali sarà corrisposto il rimborso se preventivamente autorizzato.

Articolo 26. Modalità per la liquidazione delle competenze.

1. Le competenze per l'onorario e rimborso spese sono liquidate e corrisposte per i nove decimi in base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori o altri documenti contabili. L'ultimo decimo viene corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 27. Risoluzione e rescissione dell'appalto.

1. Nei casi di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al Professionista una aliquota delle competenze dovute, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto.

2. Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.

3. Nessun compenso o indennizzo, tranne quanto eventualmente spettante a titolo di rimborso di spese, spetterà al Professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Articolo 28. Perizie suppletive e di variante.

1. Nell'eventualità che in corso d'opera si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori non previsti nel progetto originario o la introduzione di varianti al progetto stesso, il direttore dei lavori redige, su disposizione dell'Amministrazione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994, n°109, e D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554), la perizia suppletiva o la perizia di variante, complete di tutti gli elaborati.

2. Salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, il Professionista cura la direzione dei maggiori lavori fino alla ultimazione dei lavori stessi.

3. Le competenze relative alla redazione di perizie suppletive e di variante vengono liquidate dopo l'approvazione definitiva degli elaborati presentati.

Articolo 29. Termine per la presentazione del conto finale dei lavori.

1. Il conto finale dei lavori è trasmesso al Responsabile del Procedimento entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, per la sua compilazione, dal capitolato speciale d'appalto dei lavori.

2. In caso di ritardo, viene applicata, per ogni settimana di ritardo, una penale, che è trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Tale penale viene determinata nella misura del 3% dell'onorario medesimo.

3. In caso di ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori appaltati, viene applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, che è trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Tale penale viene determinata nella misura del 2% dell'importo dei corrispettivi stabiliti per la direzione dei lavori.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.**Articolo 30. Norme da osservare.**

1. Il Professionista dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n°494, e delle altre disposizioni vigenti in materia, e dovrà applicare le istruzioni di cui alle Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 18 marzo 1997, n° 41, e 30 maggio 1997, n°73.

Articolo 31. Onorario spettante per l'incarico di coordinatore per la progettazione.

1. L'onorario e il rimborso delle spese spettante al Professionista per l'incarico di coordinatore per la progettazione è calcolato sull'importo complessivo delle opere progettate.

Articolo 32. Onorario spettante per l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

1. L'onorario e il rimborso delle spese spettante al Professionista per l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori è calcolato sull'importo lordo dei lavori risultante dal certificato di collaudo. Ove vi siano lavori scorporati dall'appalto principale, l'onorario è calcolato sommando l'importo dei lavori scorporati a quello del contratto principale.

Articolo 33. Rimborso delle spese.

1. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle prestazioni riguardanti l'incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, restano a completo carico del Professionista.

2. Si fa solo eccezione per le spese ed i compensi accessori per le quali sarà corrisposto il rimborso se preventivamente autorizzato.

Articolo 34. Incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori a diverso Professionista.

1. Nel caso in cui il Professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori non possa assumere le funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in quanto sprovvisto dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n°494, il Responsabile del Procedimento, in qualità di responsabile dei lavori, potrà designare un altro Professionista in possesso dei requisiti richiesti.

2. In tal caso il Professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori risulta responsabile in solido con il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 35. Modalità per la liquidazione delle competenze.

1. Le competenze sono liquidate e corrisposte con le modalità di cui all'Articolo 26, sempre che il Professionista si attenga scrupolosamente alle disposizioni e agli indirizzi impartiti dal Responsabile del Procedimento, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n°494, ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATI.

Capitolato d'oneri per l'affidamento di incarichi professionali esterni all'Amministrazione.

Documentazione idonea a dimostrare la regolarità contributiva del Professionista con la Cassa previdenziale di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.**IL DIRIGENTE****IL PROFESSIONISTA**